

## Statistiche sulla banca dati degli Studi di Settore/ISA

### ISA - Periodo d'imposta 2021

#### Nota

Le statistiche relative al periodo d'imposta 2021 sono state elaborate, come per gli anni precedenti, solo sui contribuenti che hanno dichiarato di applicare gli ISA<sup>1</sup>.

Sono state considerate elaborabili, quindi, solo le posizioni per le quali:

- non sono presenti errori tecnici nella predisposizione della posizione telematica (posizioni non calcolabili o non conformi alla specifica tecnica);
- non si riscontra la dichiarazione di una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA:
  - 1 – inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
  - 2 – cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
  - 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro;
  - 4 – periodo di non normale svolgimento dell'attività;
  - 5 – determinazione del reddito con criteri "forfetari";
  - 6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata;
  - 7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
  - 8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
  - 9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
  - 10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
  - 11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  - 12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
  - 13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U;
  - 14 – Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
  - 15 – diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

---

<sup>1</sup> Si precisa che, se pure in presenza di una delle condizioni che determinano la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, qualora il contribuente non dichiara tale condizione, la relativa dichiarazione viene considerata elaborabile. Ad esempio, si evidenzia che risultano elaborabili anche i contribuenti appartenenti a ISA per i quali tutti i codici ATECO rientravano nella causa di esclusione n. 17.

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);

- 16 – soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019 in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
  - 17 – soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA" (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)".
- non si individuano anomalie rilevanti dal punto di vista statistico (ad es. contribuenti con elementi contabili assenti o elementi contabili errati).